

Sentenza del 10/06/2010 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana Sentenza del 10/06/2010 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Intitolazione:

Riscossione - Azioni cautelari e conservative Nullità del fermo amministrativo in mancanza di previa notifica del preavviso di fermo Sussiste.

Massima:

E nullo il provvedimento di fermo amministrativo che non è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di fermo. La S.C. a sezioni unite, con ordinanza 11.5.2009, n. 10672, ha affermato che il preavviso di fermo è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo e si colloca all'interno di una sequela procedimentale emanazione del procedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato - finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale.

Testo:

Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a iso-8859-1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 877/09

UDIENZA DEL

25/02/2010

ore 15:00

riunita con l'intervento del Signor:

SENTENZA

N°

- CAPURSO BRUNO **Presidente e Relatore**
- BETTI IVANO **Giudice**
- PICHI PAOLO **Giudice**
-
-
-
-

PRONUNCIATA IL:

25/2/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/6/10

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

Il Collaboratore Tributario
(Michele Genovesi)

- sull' appello n° 877/09 depositato il 02/04/2009
- avverso la sentenza n° 147/02/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE proposto dall'ufficio: CONCESSIONARIO EQUITALIA CERIT S.P.A.

controparte:

VIA _____

difeso da:


AVV. _____

VIA _____

Atti impugnati:

FERMO AMM.VO n°/ _____

SANZ.AMMINISTR. _____



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, Equitalia Cerit s.p.a., Agente della riscossione mediante ruolo per le province di Firenze e Massa Carrara (Agente) ha proposto appello contro la sentenza n.147/02/2008 del 16/10/2008 e depositata il 18/12/2008 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Firenze (CTP) aveva accolto il ricorso di _____ (Contribuente) proposto contro il fermo amministrativo* n. _____, riguardante le targhe _____ e _____ concernenti rispettivamente una moto ed un'auto di sua proprietà, per sanzioni amministrative messe a ruolo per un importo di 51.077,28 relativo a 18 cartelle di pagamento, le cui notifiche risalivano a vari anni precedenti (dal 2001 al 2005).

Il Contribuente aveva sostenuto la nullità del fermo amministrativo per una serie di violazioni di legge concernenti gli atti presupposti da tale provvedimento, relativi particolarmente alla notifica delle cartelle di pagamento e del preavviso di fermo ed alla procedura di esecuzione del fermo stesso.

La CTP, dopo aver sospeso l'efficacia del provvedimento di fermo in via cautelare, aveva dichiarato la nullità del provvedimento di fermo impugnato dal Contribuente per il motivo, ritenuto assorbente, della mancata dimostrazione dell'Agente di "aver notificato al ricorrente gli atti presupposti al provvedimento di fermo amministrativo e cioè la cartella di pagamento".

L'Agente appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata della quale chiede la totale riforma sia contestando la tesi del Contribuente circa la illegittimità della iscrizione del fermo per mancata preventiva notifica dell'avviso di cui all'art.50, c.2, d.p.R. n. 602 del 1973 perché, sulla scorta di Cons.di Stato 18/7/2006, si tratterebbe di un mero atto amministrativo non necessario in quanto non riconducibile agli atti di esecuzione forzata, sia ribadendo sostanzialmente la propria tesi difensiva di aver adempiuto con regolarità alle notifiche di tutte le cartelle di pagamento e del preavviso di fermo, come dimostrerebbero anche le fotocopie degli avvisi di ricevimento,



1

validamente prodotte in atti in luogo degli originali non più in suo possesso essendo spirato il termine di legge di conservarli per cinque anni, sia infine negando che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'atto di iscrizione del fermo impugnato ne potesse comportare la nullità.

La causa è stata trattata all'odierna pubblica udienza e decisa in camera di consiglio.

La Commissione ritiene di rigettare l'appello perché infondato e di confermare la sentenza appellata anche se con diversa motivazione circa la causa della nullità del provvedimento di fermo amministrativo impugnato dal Contribuente.

Nella fattispecie, la domanda di accertamento della nullità del fermo amministrativo impugnato, che il Contribuente asserisce essere stato il primo ed unico mediante il quale era venuto a conoscenza della pretesa tributaria nei propri confronti, è riferita alla connotazione di tale provvedimento quale atto consequenziale rispetto ad atti presupposti costituiti dalle cartelle di pagamento scadute e del preavviso di fermo, dei quali atti il Contribuente deduce la nullità della notifica per non averla mai ricevuta.

Iniziando l'esame dal preavviso di fermo, quale atto causalmente più prossimo a quello impugnato (che preannuncia), è utile premettere che il fermo amministrativo di beni mobili registrati, previsto dall'art.86, d.p.R. n. 602 del 1973, è un particolare istituto finalizzato esclusivamente alla espropriazione di beni mobili registrati (così come significativamente recita la rubrica del Capo III del d.p.R. n. 602 del 1973 "Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati") in conseguenza del mancato pagamento di un debito d'imposta scaduto, portato da cartelle esattoriali precedentemente notificate, e si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario. Il fermo deve essere preceduto da un preavviso che è stato istituito dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, in attesa che, a norma del comma 4 del medesimo art.86 ora citato, si provveda da parte del Ministro delle finanze a stabilirne "i termini e le procedure per l'attuazione". Su questa particolare figura giuridica, le Sezioni unite della



Corte di cassazione (Ordinanza n. 10672 del 2009) si sono compiutamente espresse ritenendo che il preavviso di fermo "è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo" e "si colloca all'interno di una sequela procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato - finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale". Come corollario di queste considerazioni, con la medesima decisione ora citata, la Corte a sezioni unite ha enunciato il principio di diritto secondo cui "il preavviso di fermo amministrativo....che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva".

Pertanto, tale connotazione fa assumere al preavviso di fermo un ruolo determinante per il diritto di difesa del Contribuente al punto tale che la sua validità è condizione essenziale per la conseguente attuazione del fermo e la sua nullità, se accertata, impedisce tale attuazione poiché travolge di nullità il fermo in quanto atto consequenziale.

Nei termini di questo chiarimento, la Commissione rileva che perde ogni rilevanza il dibattito tra la parti circa l'avviso di cui all'art.50, c.2, d.p.R. n. 602 del 1973, che è estraneo alla procedura del fermo amministrativo di beni mobili registrati essendo

inserito, più propriamente, nella esecuzione forzata in generale (nel cui Capo II del d.p.R. n. 602 del 1973, è sistemato).

Quanto al merito della questione, la Commissione ritiene che nella specie, l'affermazione del Contribuente di non aver ricevuto la notifica del preavviso di fermo non è validamente contrastata dalla relativa documentazione, prodotta dall'Agente in fotocopia e non corroborata dalla produzione degli originali perché non più disponibili stante l'obbligo di conservarli soltanto per cinque anni; giustificazione che, in questo caso, si rivela palesemente inconferente poiché la notifica del preavviso risale soltanto al 18/4/2007 ed il processo di primo grado si svolgeva appena un anno dopo, nel 2008.

Per maggior comprensione del punto in questione, la Commissione ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che la documentazione in fotocopia concernente la notifica del preavviso di fermo si presenta in parte incompleta oltre che di incerta lettura perché non vi è una sicura relazione, come rilevato in parte anche dal Contribuente, tra gli estremi della raccomandata che avrebbe contenuto il testo del preavviso e quello del relativo avviso di ricevimento.

Infatti, stando alle indicazioni dell'Agente contenute negli atti di causa, a pag.2 dell'atto di costituzione in primo grado del 28/7/2008 si parla di "Preavviso (doc.2) e relativo avviso di ricevimento" e quest'ultimo è rappresentato da (una fotocopia di) un foglio a stampa con la dizione "copia conforme all'originale: 23-07-2008" nel quale sotto l'indicazione di "Dati relata" è riportato il numero di raccomandata, secondo l'Agente relativa alla notifica del preavviso di fermo, "n.602887265273" e la data "4/5/2007", che non corrispondono con quelli del frontespizio dell'avviso di ricevimento, riportato nella seconda metà della stessa fotocopia, il cui numero di riferimento di raccomandata risulta "60563119304-8" con la data del "18/4/2006".

Rilevata tale iniziale discordanza, la Commissione rileva che dal ricorso di appello dell'Agente del 2/4/2009, allegata al doc. n.1 (Copia del preavviso di fermo e relata di notifica dello stesso) risulta una fotocopia di avviso di ricevimento, con dicitura a



timbro "Agente della riscossione - Equitalia - CERIT s.p.a. Per copia conforme all'originale" la cui data di rilascio "10 febbraio 2009" è indicativa che l'allegazione è evidentemente coeva al giudizio di appello, poiché il processo di primo grado si è celebrato nel corso del 2008. Al riguardo, al di là di ogni questione sulla tempestività della produzione di tale documento (peraltro non sollevata dal Contribuente), la Commissione rileva che, anche se nel frontespizio di questo avviso di ricevimento si ritrova la corrispondenza tra il numero della raccomandata di riferimento "n. _____" e la data "4/5/2007" che risultano riferiti dall'Agente alla "relata di notifica" del preavviso di fermo, per un verso, non vi è prova dell'avvenuta notifica poiché nel retro l'avviso non reca alcuna firma per consegna o per ricezione né bollo dell'Ufficio di distribuzione (come previsto nelle indicazioni a stampa del modulo), per altro verso, non vi è certezza che la raccomandata si riferisse effettivamente al preavviso di fermo in quanto nel testo di tale documento manca ogni indicazione circa gli estremi della raccomandata con la quale è stato notificato. Ciò, a differenza che per l'iscrizione del fermo, dove è riportato il numero della raccomandata di spedizione, "n. _____", che risulta corrispondere a quella indicata nel documento di iscrizione del fermo (atto impugnato, doc.1 del Contribuente) ma ne differisce nella data che è 10/4/2008.

A conclusione di questi dettagliati rilievi, l'incertezza e la carenza riscontrabili nelle allegazioni dell'appellante, sul quale incombe la prova dell'avvenuta notifica a fronte delle contestazioni del Contribuente sul punto, inducono la Commissione a ritenere non provata la ricezione del preavviso di fermo da parte del destinatario e, conseguentemente, a ritenere mai avvenuta la notifica del preavviso stesso con la conseguente sua nullità.

Tale nullità, interrompendo il flusso di continuità, indispensabile nella sequela delineata dalla predetta Ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione tra l'emanazione del fermo e la concreta attuazione consistente nella sua iscrizione, si riverbera sull'intera

procedura di attuazione del fermo, che è reso nullo quale atto consequenziale al suo atto presupposto rappresentato dal preavviso di fermo.

Da ciò consegue ulteriormente che deve ritenersi assorbita ogni altra questione concernente sia gli altri atti presupposti rappresentati dalle cartelle di pagamento che ogni altro motivo dell'appello.

La soccombenza dell'Agente comporta la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Contribuente _____ che sono liquidate in complessivi € 5.000,00 (cinquemila) per entrambi i gradi di giudizio, comprensive cioè, dell'ammontare liquidato nella sentenza appellata.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello di Equitalia Cerit s.p.a. e conferma la sentenza appellata. Condanna Equitalia Cerit s.p.a., nella persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese del giudizio in favore di _____, liquidate in complessivi € 5.000,00 (cinquemila,00) per entrambi i gradi di giudizio.

Firenze, 25 febbraio 2010.

Il Presidente relatore

(dr. Bruno Capurso)

